



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n.1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.12, recante *“Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n.208, recante *“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito”*;
- VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*;
- VISTO il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n.2021/241/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241, definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea n.10160/21, corredata di allegato (Missione 4, riforma 1.3. Riforma dell’organizzazione del sistema scolastico, *obiettivo 1*) *“Adeguamento del numero degli alunni per classe”*), in cui si prevede che il numero di insegnanti sarà fissato allo stesso livello dell'anno scolastico 2020/2021 a fronte del calo demografico e al fine di ridurre il numero degli alunni per classe e migliorare gradualmente il rapporto tra il numero degli alunni e il numero di insegnanti;
- VISTO il decreto-legge 23 settembre 2022, n.144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n.175, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*;
- VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”* convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79, e, in particolare, l’articolo 47, comma 2, lett. a) e b);
- VISTA la legge 30 dicembre 2021, n.234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*, e, in particolare, l’articolo 1, commi da 329 a 338, in materia di *insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria*;

- VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2021, n.234, secondo cui *“I decreti di cui al comma 335 relativi alle dotazioni organiche del personale docente evidenziano i posti comuni, di sostegno e di potenziamento per ciascun ordine e grado di istruzione distintamente per regione, con evidenza dei posti da destinare all'educazione motoria nella scuola primaria”*;
- VISTO in particolare, l'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 30 dicembre 2021, n.234 in materia di *istituzione di classi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81 per favorire l'efficace fruizione del diritto allo studio da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti a normativa vigente*;
- VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, come modificato dall'articolo 7, comma 3, lettera a), della legge 12 settembre 2025, n. 131 a decorrere dal 20 settembre 2025, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, della predetta legge n. 131 del 2025, recante *“Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”* e, in particolare, l'articolo 10-bis *“Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione 26 luglio 2021, n.229 relativo alle dotazioni organiche del personale docente per l'a.s. 2021/22 che ha lasciato invariato il numero complessivo dei posti comuni dell'organico di diritto rispetto all'a.s. 2020-21, salvo l'adeguamento dell'organico di diritto a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.61, *“Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale”* e salvo le variazioni in aumento introdotte per i posti per il sostegno e per i posti per il potenziamento, dalla legge 30 dicembre 2020, n.178, articolo1, commi 960 e 968;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 aprile 2022, n.90, di attuazione del comma 335 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234 e di determinazione dell'organico del personale docente per l'anno scolastico 2022/2023, ivi inclusa la stima dei posti per l'introduzione graduale dell'insegnamento dell'educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria e la quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81;



- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione 17 ottobre 2022, n.272 relativo alle dotazioni organiche del personale docente per l'a.s. 2022/23 che ha lasciato invariato il numero complessivo dei posti comuni dell'organico di diritto rispetto all'a.s. 2021/22, salvo l'adeguamento dell'organico di diritto a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.61, *“Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale”* e salvo le variazioni in aumento introdotte per i posti per il sostegno dalla legge 30 dicembre 2020, n.178, articolo 1, comma 960;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 aprile 2023, n.74 relativo alle dotazioni organiche del personale docente per l'a.s. 2023/24 che ha lasciato invariato il numero complessivo dei posti comuni dell'organico di diritto rispetto all'a.s. 2022/23, salvo le variazioni in aumento introdotte per i posti per il sostegno dalla legge 30 dicembre 2020, n.178, articolo 1, comma 960;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione 18 ottobre 2023, n.201 per la determinazione triennale della consistenza, regionale e nazionale, dei posti per il personale docente dell'organico dell'autonomia;
- VISTA l'intesa stipulata il 1° agosto 2019 in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.61, concernente l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n.259, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n.19;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 22 dicembre 2023, n.255, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65, recante *“Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.107”*;



- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.61, recante *“Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n.107”*, e, in particolare, gli articoli 12, comma 1, e 14, comma 1;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 agosto 2016, n.659, relativo all'attuazione dei progetti nazionali nell'ambito dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- VISTO i decreti interministeriali del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nn.581 e 625 del 2016 con i quali sono stati determinati l'organico triennale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'adeguamento del medesimo alle situazioni di fatto;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n.19, *“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”*;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* e, in particolare, i commi 5 e i commi dal 63 al 69 dell'articolo 1 che fissano le modalità di definizione annuale degli organici del personale docente e in particolare il comma 65, che prevede che il riparto della dotazione organica tra le regioni sia effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata; che il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno sia effettuato in base al numero degli alunni disabili; che si tenga conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo migratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica; che il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, consideri altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale; che in ogni caso il riparto non debba pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81 e che infine il personale della dotazione organica dell'autonomia sia tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili;



- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 e, in particolare, l'articolo 11, comma 4, ai sensi del quale nel decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 *“sono definiti il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente”*;
- VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 e, in particolare: a) l'articolo 1, comma 567, ai sensi del quale: *“Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, la dotazione dell'organico dell'autonomia è incrementata di 1.866 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 e di 134 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027”*; b) l'articolo 1, comma 828, ai sensi del quale: *“A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 la dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è ridotta di 5.660 posti dell'organico dell'autonomia. Conseguentemente, le consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono corrispondentemente ridotte.”*;
- VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante *–Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026- 2028* e, in particolare, l'articolo 1, commi da 520 a 523 e comma 525;
- VISTO l'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, inserito dall'articolo 1, comma 1), lettera b), del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, come poi modificato dall'articolo 1, comma 523, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1 gennaio 2026, ai sensi del quale: 1) a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici è definito con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ovvero nell'ambito del decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 2) a decorrere dal medesimo anno scolastico 2026/2027 il numero complessivo delle classi della scuola secondaria di secondo grado non può essere superiore a quello delle classi presenti nell'anno scolastico 2024/2025;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012, n.263, *“Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”*;



- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”* e, in particolare, l’articolo 64;
- VISTA la circolare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 gennaio 2010, n.2, riguardante indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana;
- VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n.80 del 26 febbraio 2010, con la quale si sancisce la illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n.244, nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e dell’articolo 2, comma 414, della legge n.244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n.449, di assegnare insegnanti di sostegno in deroga alle classi in cui sono presenti studenti con disabilità grave, una volta utilizzati gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.89, recante *“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”*;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n.139, *“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.296”*;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 maggio 2007, n.41, relativo alla riduzione del carico orario settimanale di lezione degli istituti professionali in applicazione dell’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n.296;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.233, *“Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59”*, con il quale sono stati fissati criteri e parametri da adottare per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;
- VISTA la nota del Ministero dell’istruzione e del merito n. 100847 del 17 dicembre 2025 relativa alle *“Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2026/2027”*;



CONSIDERATO	che, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, l'organico dell'autonomia è determinato con il presente decreto e con cadenza annuale, ai sensi dell'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n.107, come modificato dall'articolo 1, comma 520, della legge n. 199 del 2025, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 201, della medesima legge n.107 del 2015;
RITENUTO	di dover confermare la riduzione di n. 5.660 posti dell'organico dell'autonomia disciplinata ai sensi dell'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con riferimento ai soli posti comuni e in misura proporzionale fra tutte le regioni;
RITENUTO	di dover procedere alla riduzione di n. 1.407 posti dell'organico dell'autonomia disciplinata ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con riferimento ai soli posti del potenziamento dell'offerta formativa e in misura proporzionale fra tutte le regioni;
RITENUTO	di dover procedere in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge n. 71 del 2024, all'istituzione dei posti per la classe di concorso A-23 anche per l'anno scolastico 2026/2027 sia nella scuola secondaria di primo grado sia nella scuola secondaria di secondo grado, ricavandoli dalla dotazione organica dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa, tenuto conto che la predetta classe di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016 ha come precipua finalità le <i>“Attività di potenziamento dell'apprendimento della lingua italiana per discenti di lingua straniera”</i> ;
RITENUTO	di dover definire nel presente decreto per l'anno scolastico 2026/2027 sia il numero delle classi degli istituti tecnici sia il numero complessivo delle classi della scuola secondaria di secondo grado, suddivisi per regione, ai sensi dell'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;
RITENUTO	altresì di dover determinare, seppur in termini esclusivamente programmatori, la previsione dell'organico dell'autonomia nonché dei posti di cui all'articolo 1 comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107 anche per gli anni scolastici 2027/2028 e 2028/2029, ai sensi dell'articolo 1, comma 64, della citata legge n. 107 del 2015, effettuando contestualmente la ricognizione delle disposizioni relative alle dotazioni organiche per l'anno scolastico 2026/2027;
ACQUISITO	il nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 22476 dell'11 maggio 2026;
ACQUISITO	il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, nella seduta del 23 luglio 2026;
INFORMATE	le organizzazioni sindacali;



DECRETA

Articolo 1

(Oggetto del decreto)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 335, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il presente decreto reca la rilevazione del personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo nonché di quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa, nell'**Allegato 1**, da intendersi parte integrante del presente provvedimento. Ai sensi dell'articolo 1, comma 335, lett. b-bis), della legge 30 dicembre 2021, n.234 è rilevato, altresì, il numero di classi in deroga attivate nell'anno scolastico 2025/2026 ai sensi del comma 344, distinte per ordine di scuola e grado di istruzione, come da **Allegato 2** al presente decreto.
2. In attuazione dell'articolo 1, comma 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a partire dall'anno scolastico 2023/2024, anche per le classi quarte della scuola primaria, è stato introdotto l'insegnamento dell'educazione motoria, già previsto a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 per le classi quinte, in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che non adottano il modello del tempo pieno nelle quali sia introdotto l'insegnamento, rispetto all'orario di cui all'articolo 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.89. Le classi che adottano il tempo pieno mantengono l'orario in essere anche quando interessate dal nuovo insegnamento, quantificato in ragione di non più di due ore settimanali.
3. Ai sensi dell'articolo 1, commi 330 e 335, lett. *a*), della legge 30 dicembre 2021, n.234, il presente decreto definisce, per l'anno scolastico 2026/2027, l'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, attraverso la rimodulazione complessiva del fabbisogno di personale docente per il medesimo anno scolastico con indicazione di quello da destinare all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria per le classi quarte e quinte, di quello da destinare all'insegnamento, nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, nella classe di concorso A-23, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 nonché di quanto previsto dall'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come indicato nel successivo articolo 2 e relative **Tabelle A- A1 -A2, B-B1 e C-C1**.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 335, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2021, n.234, il presente decreto definisce, per l'anno scolastico 2026/2027, la stima del numero delle classi quarte e quinte presso le quali è attivabile l'insegnamento di educazione motoria e il relativo limite massimo del numero dei posti, ivi compresi quelli equivalenti alla somma a livello provinciale degli apporti orari di due ore per classe ricondotti a posti intero, pari a 22 ore settimanali, come indicato nella **Tabella 1** del presente decreto;
5. In attuazione dell'articolo 1, commi 344 e 345 lett. *d*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito della rimodulazione del fabbisogno di personale docente per l'anno scolastico 2026/2027, è determinata anche la previsione della quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni individuate dal



decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, ripartita per regione, come indicato nella **Tabella 2** del presente decreto, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente tenuto conto della riduzione di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 nonché della riduzione di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Fermo restando la previsione del contingente complessivo regionale dei posti da utilizzare per la costituzione delle classi in deroga, nella Tabella 2 è indicata l'equivalente stima delle classi qualora attivate in deroga esclusivamente nella scuola secondaria di secondo grado.

6. Con separato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è data attuazione all'articolo 1, comma 345, lett. a), b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n.234.
7. Ai sensi dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 15 settembre 2023, n.123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.159, nei limiti dei contingenti d'organico assegnati con il presente decreto e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali, sia con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti, ovvero sia con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado, possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale.
8. In attuazione dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, sono assegnati, anche per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, posti di docente della classe di concorso A-23 *“Lingua italiana per discenti di lingua straniera”* per le classi che si prevede abbiano per l'anno scolastico 2026/2027 un numero di studenti stranieri - che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione ovvero che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) - pari o superiore al 20 per cento degli alunni e degli studenti della classe. I predetti docenti, fermo restando quelli già attribuiti ai Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), sono dedicati all'insegnamento dell'italiano per stranieri e quindi assegnati nell'organico dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa della scuola secondaria di primo e di secondo grado nell'ambito dei ruoli dei predetti gradi di istruzione.
9. In attuazione della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e, in particolare, dell'articolo 1, comma 567, ai sensi del quale: *“Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, la dotazione dell'organico dell'autonomia è incrementata di 1.866 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 e di 134 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027”*, è ulteriormente incrementata la dotazione organica nazionale del personale docente di sostegno per un numero pari a n. 134 posti. Tale aumento è stato ripartito a livello regionale sulla base della previsione del numero complessivo degli studenti nell'anno scolastico 2026/2027.
10. In attuazione della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e, in particolare, dell'articolo 1, comma 828, ai sensi del quale: *“A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 la dotazione organica*



complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è ridotta di 5.660 posti dell'organico dell'autonomia. Conseguentemente, le consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono corrispondentemente ridotte”, è confermata la riduzione complessiva dell’organico dell’autonomia per l’anno scolastico 2026/2027, con esclusione dei posti di sostegno, pari a n. 5.660 unità.

11. Ai sensi dell'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, il presente decreto definisce il numero massimo di classi della scuola secondaria di secondo grado che è possibile attivare nell'anno scolastico 2026/2027 unitamente alla previsione del numero complessivo di classi che è possibile destinare all'istruzione tecnica nel medesimo anno scolastico, come indicato nella **Tabella D**.
12. Ai sensi dell'articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015 come modificato dall'articolo 1, comma 520, della legge n. 199 del 2025 è determinata per gli anni scolastici 2027/2028 e 2028/2029 per ciascuna regione la previsione dell'organico dell'autonomia nonché dei posti di cui all'articolo 1, comma 69, della citata legge n. 107 del 2015, come indicato nelle **Tabella E, F, G**. Tale previsione ha natura programmatica e non vincolante.
13. Ai sensi dell'articolo 1, commi 338 e 346, della legge 30 dicembre 2021, n.234, gli Uffici Scolastici Regionali, in ragione della propria diretta responsabilità, attuano le disposizioni del presente decreto, verificano i dati comunicati dalle Istituzioni scolastiche ed educative anche ai fini dell'attivazione dei posti per l'insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria, provvedono alla istituzione nelle Scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione e nell'ambito dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa dei posti per la classe di concorso A-23, monitorano i posti e le classi da istituirsi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81 e verificano il rispetto del numero massimo di classi di scuola secondaria di secondo grado istituibili nella regione.

Articolo 2

(Dotazioni organiche - Tabelle A, B, C)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2021, n.234 e dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n.71, sono indicate nei commi seguenti e nelle Tabelle A, B e C per l'anno scolastico 2026/2027, le dotazioni organiche del personale docente dei posti comuni, dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa, dei posti di sostegno nonché dei posti per l'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto, distintamente per regione, con evidenza dei posti da destinare all'educazione motoria nella scuola primaria, dei posti da destinare alla classe di concorso A-23 nelle Istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione e dei posti da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81. Eventuali variazioni all'interno delle singole dotazioni organiche regionali di cui al presente decreto anche fra classi di concorso/tipologie di posto, fermo restando il limite massimo complessivo attribuito a ciascuna regione, ove disposte anche successivamente alla data ultima di comunicazione dei posti, sono definite nell'ambito dell'esclusiva responsabilità dei dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali. Nelle Tabelle A1, A2, B1 e C1 i predetti contingenti sono ulteriormente ripartiti per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, ferma restando la facoltà degli Uffici Scolastici Regionali di poter operare rimodulazioni della distribuzione nell'ambito della singola tabella sulla base delle effettive



esigenze e sono possibili, infine, per i posti di potenziamento, compensazioni fra la Tabella A1 e la Tabella A2, ove necessario.

2. Le consistenze delle dotazioni organiche per i posti comuni, nazionali e regionali, del personale docente, di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n.107, per l'anno scolastico 2026/2027, sono riportate nelle Tabelle A-A1.
3. Il contingente dei posti comuni di potenziamento per l'anno scolastico 2026/2027, di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n.107 come ridefinito ai fini dell'istituzione dei posti per la classe di concorso A-23 in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, è riportato anch'esso nelle **Tabelle A-A1-A2**, tenuto conto, altresì, dell'incremento di 390 posti già disposto, con riferimento alla scuola dell'infanzia, con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n.113 del 1° settembre 2020, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2020/21, ai sensi dell'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto, inoltre, dell'ampliamento di 1.000 posti, già disposto con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n.229 del 26 luglio 2021, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2021/22, contratti ai sensi dell'articolo 1, comma 968, della legge 30 dicembre 2020, n.178. Nelle **Tabelle A e A1** i predetti contingenti sono ridotti complessivamente di n. 1.407 posti in esito all'applicazione dell'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e quindi complessivamente ripartiti per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia.
4. La dotazione organica dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2026/2027 è stabilita nelle **Tabelle B-B1**, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 13 luglio 2015, n.107, nonché dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.128, tenuto conto: a) dell'incremento di 1.090 posti, già disposto con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n. 113 del 1° settembre 2020, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2020/2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 266, della legge 27 dicembre 2019, n.160; b) dell'ampliamento di 5.000 posti per l'anno scolastico 2021/2022, già disposto con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n. 229 del 26 luglio 2021, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2021/2022; c) dell'ampliamento di 11.000 posti per l'anno scolastico 2022/2023, già disposto con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n.272 del 17 ottobre 2022, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2022/2023; d) dell'ampliamento di 9.000 posti per l'anno scolastico 2023/2024, già disposto con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n.201 del 18 ottobre 2023, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2023/2024, come previsto dall'articolo 1, comma 960, della legge 30 dicembre 2020, n.178; e) dell'ampliamento di n.1.866 posti a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 ai sensi dell'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2024, n. 207; f) dell'ampliamento di n. 134 posti a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.



5. Il contingente dei posti per l'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto per l'anno scolastico 2026/2027 è determinato nel limite massimo di cui alle **Tabelle C-C1**, tenuto conto delle risorse definite dall'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n.107, Nelle Tabelle C-C1 i predetti contingenti sono ulteriormente ripartiti per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, ferma restando la facoltà degli Uffici Scolastici Regionali di poter operare rimodulazioni della distribuzione nell'ambito della singola tabella sulla base delle effettive esigenze.

Articolo 3

(Classi della scuola secondaria di secondo grado - Tabella D)

1. Il contingente delle classi da destinare alla scuola secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2026/2027 pari a n. 125.475 ai sensi dell'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, corrisponde al numero complessivo di classi attivato nell'anno scolastico 2024/2025 come riportato nella **Tabella D**. Nella Tabella D è altresì definita la previsione del numero di classi da destinare all'istruzione tecnica, ferma restando la facoltà degli Uffici Scolastici Regionali di poter operare, ove occorra, delle compensazioni nell'ambito del limite massimo di classi attivabili nella scuola secondaria di secondo grado nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4

(Dotazioni organiche pluriennali- Tabella E, F, G)

1. Le consistenze delle dotazioni organiche per i posti comuni e comuni di potenziamento, nazionali e regionali, del personale docente, di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per gli anni scolastici 2026/27-2027/28-2028/29, sono riportate nella **Tabella E** e sono pari a complessivi 663.367 posti per l'anno scolastico 2026/27 ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2, a complessivi 661.617 posti per l'anno scolastico 2027/28 e a complessivi 659.867 posti per l'anno scolastico 2028/29.
2. Per gli anni scolastici 2026/27-2027/28-2028/29, le dotazioni organiche per i posti comuni, esclusi i posti comuni di potenziamento, sono pari a complessivi posti 614.572. In particolare, per l'anno scolastico 2026/27, in **Tabella E**, sono indicati i posti da destinare all'educazione motoria nella scuola primaria per le classi quarte e quinte e i posti da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. I posti comuni di potenziamento sono indicati nella **Tabella E** e, in attuazione dell'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017, sono pari a complessivi: 1) n. 48.795 posti per l'anno scolastico 2026/2027; b) n. 47.045 posti per l'anno scolastico 2027/2028; c) n. 45.295 posti per l'anno scolastico 2028/2029.
4. La dotazione organica dei posti di sostegno, per gli anni scolastici 2026/27-2027/28-2028/29, è stabilita nella **Tabella F**, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,



convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e dell'articolo 1, comma 567, della legge n. 207 del 2024, ed è pari a complessivi 128.170 posti ciascuno dei predetti anni scolastici, tenuto conto:

- a) dell'incremento di 1.090 posti, già disposto con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n. 113 del 1° settembre 2020, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2020/21, ai sensi dell'articolo 1, comma 266, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - b) dell'ampliamento di 5.000 posti per l'a.s. 2021/22, già disposto con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n. 229 del 26 luglio 2021, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2021/22, come previsto dall'articolo 1, comma 960, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
 - c) dell'ampliamento di 11.000 posti per l'a.s. 2022/23, già disposto con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n. 272 del 17 ottobre 2022, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2022/23, come previsto dall'articolo 1, comma 960, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
 - d) di ulteriori 9.000 posti per l'a.s. 2023/24, già disposti con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n. 201 del 18 ottobre 2023, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2023/24, come previsto dall'articolo 1, comma 960, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
 - e) dell'incremento di n. 1866 posti disposto a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 ai sensi dell'articolo 1, comma 567, della legge n. 207 del 2024;
 - f) dell'incremento di ulteriori n. 134 posti disposto a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 567, della legge n. 207 del 2024.
5. Il contingente dei posti per l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto per gli anni scolastici 2026/27-2027/28-2028/29 è determinato nel limite massimo di 14.148 posti di cui alle **Tabelle C1 e G**, tenuto conto delle risorse definite dal comma 69 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il presente decreto è inviato al controllo preventivo dell'Ufficio Centrale del Bilancio, per il prescritto parere contabile, e alla Corte dei conti, per il controllo di legittimità, come previsto dalla vigente normativa

IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

GIUSEPPE VALDITARA

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

GIANCARLO GIORGETTI



TABELLA 1

Stima delle classi IV e V della scuola primaria, dei posti interi e dei posti equivalenti al monte ore residuo per l'insegnamento dell'educazione motoria nell'a.s. 2026/27*

	Stima delle classi IV dell'a.s. 2026/27			Stima delle classi V dell'a.s. 2026/27			Stima dei posti interi per l'insegnamento di educazione motoria per l'a.s. 2026/27	Stima dei posti interi equivalenti al monte ore residuo per l'insegnamento di educazione motoria per l'a.s. 2026/27	Totale stima posti per l'insegnamento di educazione motoria per l'a.s. 2026/27
Regione	tempo normale	tempo pieno	totale	tempo normale	tempo pieno	totale			
Abruzzo	363	148	511	380	133	513	30	63	93
Basilicata	87	136	223	99	129	228	15	26	41
Calabria	604	254	858	627	243	870	62	94	156
Campania	1934	643	2577	1972	617	2589	181	289	470
Emilia-Romagna	725	881	1606	763	884	1647	126	168	294
Friuli	232	209	441	238	216	454	39	42	81
Lazio	777	1380	2157	859	1361	2220	174	223	397
Liguria	206	281	487	215	278	493	34	56	90
Lombardia	1670	2102	3772	1682	2088	3770	306	380	686
Marche	375	226	601	395	221	616	36	74	110
Molise	107	15	122	106	12	118	4	17	21
Piemonte	717	835	1552	728	855	1583	102	183	285
Puglia	1222	430	1652	1267	398	1665	131	172	303
Sardegna	337	277	614	355	265	620	37	75	112
Sicilia	1895	373	2268	1925	332	2257	165	246	411
Toscana	514	778	1292	553	760	1313	74	164	238
Umbria	221	113	334	236	118	354	18	45	63
Veneto	1021	894	1915	1085	842	1927	174	176	350
Totale complessivo	13.007	9.975	22.982	13.485	9.752	23.237	1.708	2.493	4.201

*Le classi IV e V della scuola primaria dell'anno scolastico 2026/27 sono state stimate ipotizzando che siano uguali al numero delle classi III e IV registrate nel SIDI alla chiusura delle funzioni dell'organico di fatto dell'anno scolastico 2025/26. I posti per l'insegnamento dell'educazione motoria sono stati stimati supponendo due ore di insegnamento per classe, quindi verificando il numero dei posti interi attivabili per singola istituzione scolastica e ipotizzando la massima aggregazione a livello provinciale del monte ore residuo per il calcolo dei posti interi equivalenti. I posti eventualmente non utilizzati possono essere destinati dagli USR alla scuola primaria o ad altri gradi di istruzione nell'ambito dei posti comuni della dotazione regionale con esclusione di quelli per il potenziamento e per il sostegno. Gli USR possono, ove occorra, incrementare i posti della seguente tabella, compensando con gli altri posti comuni attribuiti nell'ambito della dotazione regionale, con esclusione di quelli per il potenziamento e per il sostegno.



TABELLA 2

Previsione della quota massima del personale docente, determinata in n. posti, da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81, e stima del n. classi equivalente qualora attivate in deroga esclusivamente nella scuola secondaria di II grado

Regione	Previsione posti da destinare alle classi in deroga al dPR 20 marzo 2009, n.81 (art.1, comma 345, L. 234/2021)	Stima del n. classi equivalente qualora attivate in deroga esclusivamente nella scuola secondaria di II grado
Abruzzo	302	154
Basilicata	60	30
Calabria	241	124
Campania	543	281
Emilia-Romagna	814	438
Friuli-Venezia Giulia	121	63
Lazio	482	261
Liguria	663	349
Lombardia	603	317
Marche	603	306
Molise	151	71
Piemonte	332	181
Puglia	482	250
Sardegna	30	16
Sicilia	392	202
Toscana	513	269
Umbria	452	220
Veneto	724	364
Totale	7.508	3.896



TABELLA A

POSTI COMUNI E POSTI COMUNI DI POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DOCENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2026/2027

Regione	Posti comuni dell'organico dell'autonomia 2025/2026	Posti comuni di potenziamento 2025/2026	Posti comuni dell'organico dell'autonomia 2026/2027 (1)	Posti comuni di potenziamento 2026/27 (2)	di cui stima posti/ore ricondotte a posto per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria (art.1, comma 335, L. 234/2021)	di cui previsione posti da destinare alle classi in deroga al DPR 20 marzo 2009, n.81 (art.1, comma 345, L. 234/2021)
Abruzzo	14.347	1.274	14.347	1.246	93	302
Basilicata	7.298	784	7.298	761	41	60
Calabria	25.408	1.958	25.408	1.903	156	241
Campania	72.088	5.491	72.088	5.290	470	543
Emilia-Romagna	41.584	3.453	41.584	3.400	294	814
Friuli-Venezia Giulia (3)	12.361	1.138	12.361	1.113	81	121
Lazio	56.995	4.543	56.995	4.416	397	482
Liguria	13.677	1.350	13.677	1.329	90	663
Lombardia	91.894	7.176	91.894	6.993	686	603
Marche	16.534	1.460	16.534	1.423	110	603
Molise	3.393	543	3.393	535	21	151
Piemonte	42.918	3.346	42.918	3.262	285	332
Puglia	45.333	3.691	45.333	3.547	303	482
Sardegna	18.397	1.552	18.397	1.491	112	30
Sicilia	58.334	4.555	58.334	4.413	411	392
Toscana	37.917	3.033	37.917	2.940	238	513
Umbria	9.497	988	9.497	965	63	452
Veneto	46.597	3.867	46.597	3.768	350	724
Totale (4)	614.572	50.202	614.572	48.795	4.201	7.508

- (1) I dati comprendono la riduzione di n. 5.660 posti a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 ai sensi dell'articolo 1, comma 828, della legge n. 207 del 2024 nonché la sottrazione di n. 48 posti per cost-sharing come da indicazione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale).
- (2) I dati comprendono la riduzione di n. 1.407 posti in applicazione dell'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
- (3) Di cui n. 496 per le scuole con insegnamento in lingua slovena.
- (4) Il personale docente a tempo indeterminato ricompreso nel contingente di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 è quello appartenente all'organico dell'autonomia.

TABELLA A1

POSTI COMUNI E POSTI COMUNI DI POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DOCENTI 2026/27 PER GRADO DI ISTRUZIONE

Regione	POSTI COMUNI					POSTI COMUNI DEL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA				
	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria (inclusi i posti di educazione motoria)	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di II grado	Tutti i gradi di istruzione	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di I grado (compresi i posti da destinare alla classe di concorso A-23 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 71 del 2024)	Scuola secondaria di II grado (compresi i posti da destinare alla classe di concorso A-23 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 71 del 2024)	Tutti i gradi di istruzione
Abruzzo	2.242	4.084	3.029	4.992	14.347	66	429	193	558	1.246
Basilicata	997	2.127	1.517	2.657	7.298	27	255	114	365	761
Calabria	3.590	7.445	5.544	8.829	25.408	93	637	298	875	1.903
Campania	10.778	19.473	16.279	25.558	72.088	279	1.700	849	2.462	5.290
Emilia-Romagna	4.066	14.003	8.188	15.327	41.584	123	1.257	539	1.481	3.400
Friuli-Venezia Giulia	1.311	3.926	2.535	4.589	12.361	41	434	235	403	1.113
Lazio	6.183	18.328	12.337	20.147	56.995	206	1.602	716	1.892	4.416
Liguria	1.539	4.306	2.889	4.943	13.677	47	470	231	581	1.329
Lombardia	9.164	31.639	20.350	30.741	91.894	263	2.779	1.181	2.770	6.993
Marche	2.452	4.818	3.192	6.072	16.534	75	502	212	634	1.423
Molise	510	921	712	1.250	3393	13	180	87	255	535
Piemonte	5.564	13.697	9.139	14.518	42.918	161	1.158	533	1.410	3.262
Puglia	6.266	12.325	9.601	17.141	45.333	193	1.176	514	1.664	3.547
Sardegna	2.196	5.257	4.098	6.846	18.397	60	504	247	680	1.491
Sicilia	7.752	16.474	13.533	20.575	58.334	253	1.510	705	1.945	4.413
Toscana	4.957	11.384	7.579	13.997	37.917	151	1.017	465	1.307	2.940
Umbria	1.341	2.756	1.854	3.546	9.497	41	335	146	443	965
Veneto	3.528	15.592	10.709	16.768	46.597	102	1.413	639	1.614	3.768
Totale	74.436	188.555	133.085	218.496	614.572	2.194	17.358	7.904	21.339	48.795



TABELLA A2
POSTI DI POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DOCENTI 2026/27 PER LA SCUOLA SECONDARIA DA DESTINARE ALLA CLASSE DI CONCORSO A-23

POSTI COMUNI DEL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DA DESTINARE ALLA CLASSE DI CONCORSO A-23 (1) <i>(i posti sono calcolati avendo come riferimento il numero delle classi ipotizzate ovvero attribuendo di norma un docente per classe fermo restando quanto previsto alla nota 3) (2) (3)</i>			
Regione	Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione <i>(posti di docente di scuola secondaria di primo grado)</i>	Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione <i>(posti di docente di scuola secondaria di secondo grado)</i>	Totale
Abruzzo	17	4	21
Basilicata	5	8	13
Calabria	31	10	41
Campania	55	21	76
Emilia-Romagna	52	15	67
Friuli-Venezia Giulia	19	7	26
Lazio	64	7	71
Liguria	38	11	49
Lombardia	115	39	154
Marche	14	5	19
Molise	11	4	15
Piemonte	44	6	50
Puglia	12	3	15
Sardegna	4	2	6
Sicilia	29	14	43
Toscana	38	6	44
Umbria	7	5	12
Veneto	36	4	40
Totale	591	171	762

- (1) Sono possibili compensazioni fra i contingenti assegnati nell'ambito della presente tabella ad entrambi i gradi della scuola secondaria sulla base delle esigenze degli Uffici scolastici regionali.
- (2) Ai Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti possono essere attribuiti, nell'ambito del contingente destinato alle Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, ulteriori posti per supportare eventuali Istituzioni scolastiche prive di organico di docenti di scuola secondaria.
- (3) Il contingente non include i posti della classe di concorso A-23 già destinati ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti per l'espletamento dei propri fini istituzionali e già ricompresi nell'ammontare complessivo dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa nella scuola secondaria di primo grado.



TABELLA B
POSTI DI SOSTEGNO PER L'ANNO SCOLASTICO 2026/2027

Regione	Posti 2025/2026	incremento di posti (di cui all'articolo 1, comma 567, legge 207/2024) (1)	Posti 2026/2027 (posti 2025/2026 + incremento)	di cui posti di potenziamento per il sostegno (tabella 1, legge 107/2015)
Abruzzo	3.291	3	3.294	182
Basilicata	1.247	1	1.248	50
Calabria	4.726	5	4.731	193
Campania	15.971	15	15.986	691
Emilia- Romagna	7.981	10	7.991	433
Friuli-Venezia Giulia	1.765	3	1.768	91
Lazio	13.840	13	13.853	788
Liguria	2.951	3	2.954	164
Lombardia	19.272	21	19.293	1.023
Marche	3.350	4	3.354	189
Molise	791	1	792	34
Piemonte	7.969	9	7.978	416
Puglia	10.493	10	10.503	468
Sardegna	3.597	3	3.600	162
Sicilia	14.130	13	14.143	649
Toscana	6.627	8	6.635	354
Umbria	1.782	2	1.784	94
Veneto	8.253	10	8.263	465
Totale	128.036	134	128.170	6.446

1) Ulteriori n. 134 posti a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027.



TABELLA B1

POSTI DI SOSTEGNO PER GRADO DI ISTRUZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2026/2027

Regione	Scuola dell'infanzia <i>(inclusi i posti di cui all'articolo 1, comma 567, della legge n. 207 del 2024)</i>	Scuola primaria <i>(inclusi i posti di cui all'articolo 1, comma 567, della legge n. 207 del 2024)</i>	Scuola secondaria di I grado <i>(inclusi i posti di cui all'articolo 1, comma 567, della legge n. 207 del 2024)</i>	Scuola secondaria di II grado <i>(inclusi i posti di cui all'articolo 1, comma 567, della legge n. 207 del 2024)</i>	Tutti i gradi di istruzione
Abruzzo	337	1.057	844	1.056	3.294
Basilicata	100	419	289	440	1.248
Calabria	451	1.754	1.189	1.337	4.731
Campania	1.441	5.735	4.496	4.314	15.986
Emilia-Romagna	439	2.962	2.064	2.526	7.991
Friuli-Venezia Giulia	132	725	432	479	1.768
Lazio	1.161	5.477	3.603	3.612	13.853
Liguria	208	1.105	789	852	2.954
Lombardia	1.016	7.795	6.036	4.446	19.293
Marche	377	1.173	813	991	3.354
Molise	55	246	178	313	792
Piemonte	612	2.838	2.127	2.401	7.978
Puglia	965	3.679	2.646	3.213	10.503
Sardegna	277	1.181	940	1.202	3.600
Sicilia	1.211	5.206	3.742	3.984	14.143
Toscana	415	2.221	1.667	2.332	6.635
Umbria	139	581	460	604	1.784
Veneto	409	3.249	2.436	2.169	8.263
Totale	9.745	47.403	34.751	36.271	128.170



TABELLA C
LIMITI MASSIMI DELL'ADEGUAMENTO DELL'ORGANICO ALLE SITUAZIONI DI FATTO 2026/2027

Regione	Limite massimo di posti a.s. 2025/2026	Limite massimo di posti a.s. 2026/2027 (1) (2) (3) (4) (5)
Abruzzo	162	160
Basilicata	222	220
Calabria	357	356
Campania	327	327
Emilia-Romagna	1.950	1.950
Friuli-Venezia Giulia	436	435
Lazio	1.066	1.066
Liguria	363	363
Lombardia	2.994	2.994
Marche	524	522
Molise	77	77
Piemonte	1.463	1.462
Puglia	176	176
Sardegna	286	284
Sicilia	698	698
Toscana	1.262	1.261
Umbria	325	324
Veneto	1.473	1.473
Totale	14.161	14.148

- 1) Più n. 115 posti per la supplenza a docenti destinati alle Scuole europee.
- 2) Ivi inclusi i posti per le ulteriori esigenze per la classe di concorso A-23 eventualmente non soddisfatte nell'ambito dei contingenti di cui alla Tabella A2 del presente decreto anche con riferimento alle eventuali ulteriori esigenze dei CPIA.
- 3) Ivi incluse le ore di cui di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del Decreto del Ministro dell'istruzione 30 luglio 2021, n. 237 in considerazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 150 del 2024.
- 4) Contingente assegnato alle regioni in diminuzione di n. 13 posti rispetto all'anno scolastico 2025/2026 atteso il maggior fabbisogno pari a n. 13 posti per le supplenze a docenti destinati alle Scuole europee.
- 5) In attuazione dell'articolo 1, comma 335-bis, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come introdotto dall'articolo 1, comma 522, lettera b), della legge 30 dicembre 2025, n. 199, essendo stata disposta nel presente decreto la riduzione di n. 1.407 posti dell'organico dell'autonomia nell'ambito della dotazione organica dei posti del potenziamento dell'offerta formativa, il Ministero dell'istruzione e del merito non darà luogo alla rilevazione di cui al primo periodo del predetto comma 335-bis nonché al monitoraggio di cui al citato all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.



TABELLA C1
LIMITI MASSIMI DELL'ADEGUAMENTO DELL'ORGANICO ALLE SITUAZIONI DI FATTO 2026/2027

Regione	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di II grado	Tutti i gradi di istruzione
Abruzzo	9	13	32	106	160
Basilicata	1	20	43	156	220
Calabria	1	41	74	240	356
Campania	0	7	111	209	327
Emilia-Romagna	9	55	630	1.256	1.950
Friuli-Venezia Giulia	6	6	114	309	435
Lazio	16	121	222	707	1.066
Liguria	6	8	89	260	363
Lombardia	2	258	1.004	1.730	2.994
Marche	0	42	87	393	522
Molise	0	0	16	61	77
Piemonte	8	93	367	994	1.462
Puglia	2	5	52	117	176
Sardegna	5	10	59	210	284
Sicilia	13	24	146	515	698
Toscana	5	77	313	866	1.261
Umbria	16	29	68	211	324
Veneto	38	230	334	871	1.473
Totale	137	1.039	3.761	9.211	14.148



TABELLA D
LIMITI MASSIMI DELLE CLASSI ATTIVABILI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 2026/2027

Previsione della quota massima di classi attivabili nella scuola secondaria di secondo grado e stima del numero di classi attivabili per l'istruzione tecnica

Regione	Numero massimo di classi attivabili nella scuola secondaria di secondo grado (1)	Di cui stima del numero di classi da attivare per l'istruzione tecnica (2)
Abruzzo	2.856	890
Basilicata	1.495	447
Calabria	4.967	1.644
Campania	14.502	4.153
Emilia-Romagna	9.042	3.170
Friuli-Venezia Giulia	2.624	1.027
Lazio	11.959	3.220
Liguria	2.905	857
Lombardia	17.687	6.376
Marche	3.408	1.082
Molise	710	214
Piemonte	8.690	3.013
Puglia	9.721	3.094
Sardegna	3.890	1.239
Sicilia	11.689	3.438
Toscana	8.044	2.401
Umbria	1.974	590
Veneto	9.312	3.565
Totale (3)	125.475	40.420

(1) Le classi iniziali, in itinere, terminali e articolate ai sensi del DPR n. 81 del 2009 sono incluse nel contingente assegnato a ciascuna regione.

(2) Gli Uffici scolastici regionali possono autorizzare, ove occorra, un numero maggiore di classi dell'istruzione tecnica (anche articolate) rispetto alla previsione di cui alla presente tabella, fermo restando il contingente massimo di classi di scuola secondaria di secondo grado. L'eventuale contingente di classi per l'istruzione tecnica non attivato può essere destinato alle altre classi attivabili nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, diverse da quelle dall'istruzione tecnica, nell'ambito del numero massimo di classi di cui all'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022.

(3) Il numero massimo di classi autorizzabili è quello relativo alle classi autorizzate nell'anno scolastico 2024/2025 pari a n. 125.475 classi e riguarda l'intera procedura di definizione delle dotazioni organiche per l'anno scolastico 2026/2027 (organico dell'autonomia e adeguamento della dotazione organica alle situazioni di fatto), per cui il limite è da intendersi unitario per il citato anno scolastico e dovrà essere rispettato anche nell'ambito dell'autorizzazione di eventuali ulteriori classi in sede di adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto.



TABELLA E
ORGANICO DELL'AUTONOMIA – PREVISIONE PLURIENNALE (1)

Regione	a.s. 2026/27 (2) (4)					a.s. 2027/28 (3) (4)			a.s. 2028/29 (3) (4)		
	Posti comuni dell'organico dell'autonomia*	Posti comuni di potenziamento	Totale Posti comuni e Posti comuni di potenziamento dell'organico dell'autonomia	di cui stima posti/ore ricondotte a posto per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria	di cui previsione posti da destinare alle classi in deroga al DPR 20 marzo 2009, n. 81	Posti comuni dell'organico dell'autonomia	Posti comuni di potenziamento	Totale Posti comuni e Posti comuni di potenziamento dell'organico dell'autonomia	Posti comuni dell'organico dell'autonomia	Posti comuni di potenziamento	Totale Posti comuni e Posti comuni di potenziamento dell'organico dell'autonomia
Abruzzo	14.347	1.246	15.593	93	302	14.347	1.211	15.558	14.347	1.176	15.523
Basilicata	7.298	761	8.059	41	60	7.298	733	8.031	7.298	705	8.003
Calabria	25.408	1.903	27.311	156	241	25.408	1.835	27.243	25.408	1.767	27.175
Campania	72.088	5.290	77.378	470	543	72.088	5.040	77.128	72.088	4.790	76.878
Emilia-Romagna	41.584	3.400	44.984	294	814	41.584	3.334	44.918	41.584	3.268	44.852
Friuli-Venezia Giulia	12.361	1.113	13.474	81	121	12.361	1.081	13.442	12.361	1.049	13.410
Lazio	56.995	4.416	61.411	397	482	56.995	4.258	61.253	56.995	4.100	61.095
Liguria	13.677	1.329	15.006	90	663	13.677	1.303	14.980	13.677	1.277	14.954
Lombardia	91.894	6.993	98.887	686	603	91.894	6.765	98.659	91.894	6.537	98.431
Marche	16.534	1.423	17.957	110	603	16.534	1.377	17.911	16.534	1.331	17.865
Molise	3.393	535	3.928	21	151	3.393	525	3.918	3.393	515	3.908
Piemonte	42.918	3.262	46.180	285	332	42.918	3.157	46.075	42.918	3.052	45.970
Puglia	45.333	3.547	48.880	303	482	45.333	3.368	48.701	45.333	3.189	48.522
Sardegna	18.397	1.491	19.888	112	30	18.397	1.416	19.813	18.397	1.341	19.738
Sicilia	58.334	4.413	62.747	411	392	58.334	4.236	62.570	58.334	4.059	62.393
Toscana	37.917	2.940	40.857	238	513	37.917	2.825	40.742	37.917	2.710	40.627
Umbria	9.497	965	10.462	63	452	9.497	936	10.433	9.497	907	10.404
Veneto	46.597	3.768	50.365	350	724	46.597	3.645	50.242	46.597	3.522	50.119
Totale	614.572	48.795	663.367	4.201	7.508	614.572	47.045	661.617	614.572	45.295	659.867

- 1) La proiezione assume una valenza previsionale e non vincolante per gli anni scolastici 2027/2028 e 2028/2029, per cui i dati potrebbero subire variazioni nell'ambito della definizione del decreto di determinazione annuale dell'organico dell'autonomia, anche a seguito delle eventuali rimodulazioni effettuate dai singoli Uffici scolastici regionali nonché a seguito delle risultanze dell'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto.
- 2) I dati comprendono: a) la riduzione di n. 5.660 posti ai sensi dell'articolo 1, comma 828, della legge n. 207 del 2024; b) la riduzione di n. 1.407 posti ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017; c) la sottrazione di n. 48 posti per cost-sharing come da comunicazioni del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.
- 3) I dati comprendono: a) la riduzione di n. 5.660 posti ai sensi dell'articolo 1, comma 828, della legge n. 207 del 2024; b) la riduzione di n. 1.750 posti per ciascuno degli anni scolastici 2027/2028 e 2028/2029 ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017; c) la sottrazione di n. 48 posti per cost-sharing per ciascuno degli anni scolastici 2027/2028 e 2028/2029, come da comunicazioni del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.
- 4) di cui n. 496 per le scuole con insegnamento in lingua slovena.



TABELLA F

POSTI DI SOSTEGNO - PREVISIONE PLURIENNALE

Regione	Posti 2025-2026 <i>(compreso l'incremento di cui all'articolo 1, comma 567, legge 207/2024)</i>	Posti 2026/27 <i>(compreso l'incremento di cui all'articolo 1, comma 567, legge 207/2024)</i>	Posti 2027/28 (1) <i>(compreso l'incremento di cui all'articolo 1, comma 567, legge 207/2024)</i>	Posti 2028/29 (1) <i>(compreso l'incremento di cui all'articolo 1, comma 567, legge 207/2024)</i>	di cui posti di potenziamento per il sostegno (tabella 1, L. 107/2015)
Abruzzo	3.291	3.294	3.294	3.294	182
Basilicata	1.247	1.248	1.248	1.248	50
Calabria	4.726	4.731	4.731	4.731	193
Campania	15.971	15.986	15.986	15.986	691
Emilia Romagna	7.981	7.991	7.991	7.991	433
Friuli Venezia Giulia	1.765	1.768	1.768	1.768	91
Lazio	13.840	13.853	13.853	13.853	788
Liguria	2.951	2.954	2.954	2.954	164
Lombardia	19.272	19.293	19.293	19.293	1.023
Marche	3.350	3.354	3.354	3.354	189
Molise	791	792	792	792	34
Piemonte	7.969	7.978	7.978	7.978	416
Puglia	10.493	10.503	10.503	10.503	468
Sardegna	3.597	3.600	3.600	3.600	162
Sicilia	14.130	14.143	14.143	14.143	649
Toscana	6.627	6.635	6.635	6.635	354
Umbria	1.782	1.784	1.784	1.784	94
Veneto	8.253	8.263	8.263	8.263	465
Totale	128.036	128.170	128.170	128.170	6.446

1) La proiezione assume una valenza previsionale e non vincolante per gli anni scolastici 2027/2028 e 2028/2029, per cui i dati potrebbero subire variazioni nell'ambito della definizione del decreto di determinazione annuale dell'organico dell'autonomia, anche a seguito delle eventuali rimodulazioni effettuate dai singoli Uffici scolastici regionali nonché a seguito delle risultanze dell'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto.



TABELLA G

LIMITI MASSIMI DELL'ADEGUAMENTO DELL'ORGANICO ALLE SITUAZIONI DI FATTO – PREVISIONE PLURIENNALE (1)(2) (3)

Regione	Limite massimo di posti a.s. 2025/26	Limite massimo di posti a.s. 2026/27	Limite massimo di posti a.s. 2027/2028	Limite massimo di posti a.s. 2028/2029
Abruzzo	162	160	160	160
Basilicata	222	220	220	220
Calabria	357	356	356	356
Campania	327	327	327	327
Emilia Romagna	1.950	1.950	1.950	1.950
Friuli Venezia Giulia	436	435	435	435
Lazio	1.066	1.066	1.066	1.066
Liguria	363	363	363	363
Lombardia	2.994	2.994	2.994	2.994
Marche	524	522	522	522
Molise	77	77	77	77
Piemonte	1.463	1.462	1.462	1.462
Puglia	176	176	176	176
Sardegna	286	284	284	284
Sicilia	698	698	698	698
Toscana	1.262	1.261	1.261	1.261
Umbria	325	324	324	324
Veneto	1.473	1.473	1.473	1.473
Totale	14.161	14.148	14.148	14.148

- 1) La proiezione assume una valenza previsionale e non vincolante per gli anni scolastici 2027/2028 e 2028/2029, per cui i dati potrebbero subire variazioni nell'ambito della definizione del decreto di determinazione annuale dell'organico dell'autonomia, anche a seguito delle eventuali rimodulazioni effettuate dai singoli Uffici scolastici regionali nonché a seguito delle risultanze dell'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto.
- 2) Più n. 115 posti per la supplenza a docenti destinati alle Scuole europee.
- 3) Ivi incluse le ore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del Decreto del Ministro dell'istruzione 30 luglio 2021, n. 237 in considerazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 150 del 2024.

